

## **TI\_GERICHTE 12.2000.6 vom 29. März 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-03-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.6)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.6 du 29 mars 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.6 del 29 marzo 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

A questo stadio della causa non è più seriamente contestata l'esistenza di un difetto nell'opera fornita dalla convenuta, mentre che litigiosa permane la questione a sapere se essa debba o meno sopportare la responsabilità per l'esistenza di tale difetto.

#### **E. 2**

L'accertamento della qualità dell'opera è stato demandato a due perizie giudiziarie. La prima di queste è stata assunta nella forma della prova a futura memoria, motivo per cui il perito ha potuto prendere visione dell'opera eseguita dall'appaltatrice, mentre la seconda, assunta nel corso dell'istruttoria di causa, è avvenuta dopo l'effettuazione delle riparazioni, ragione per cui il perito giudiziario ha potuto fornire un responso avente solamente valenza astratta, non essendogli stato possibile compiere i medesimi accertamenti di fatto. Il perito a futura memoria è stato assai chiaro nell'attribuire il verificarsi del danno -dopo il primo lavaggio si è scucito l'orlo di fondo su circa il 30% delle tende- al tipo di cucitura utilizzato (punto invisibile), "non adatto per motivi insiti nel tipo stesso di punto usato" ad essere sottoposto a lavaggi frequenti. Il perito giudiziario è stato meno categorico nei confronti del punto invisibile, ritenendo possibile il suo utilizzo anche per tende sottoposte a frequenti lavaggi a condizione che questi siano delicati, ovvero avvengano a bassa temperatura e senza centrifugazione (risposta 6, pag. 3), anche se si tratterebbe di una soluzione non ideale in funzione dell'utilizzo previsto in questo caso (pag. 1). La valutazione complessiva di queste risultanze deve comportare l'adesione all'opinione del perito a futura memoria. In primo luogo la preminenza del suo referto dovrebbe essere data già solo dal fatto che egli, contrariamente all'altro perito, ha avuto la possibilità di effettuare una constatazione diretta, ma comunque la sua opinione è l'unica che consente di spiegare ragionevolmente l'accaduto, dovendosi altrimenti ammettere l'esistenza di una situazione paradossale in cui tutto sarebbe stato eseguito a regola d'arte (scelta ed esecuzione della cucitura, tipo di filo utilizzato, lavaggio delicato) e ciò nonostante si è verificato il predetto problema. Va pertanto ritenuto, ai fini del giudizio, che i difetti riscontrati sono da ascrivere alla scelta di un tipo di cucitura poco o per nulla indicato all'uso destinato alle tende in questione.

#### **E. 3**

La convenuta, invocando l'art. 369 CO, attribuisce la responsabilità per l'inconveniente verificatosi all'attrice, che le avrebbe imposto la cucitura delle tende con il punto invisibile, rivelatosi inadeguato.

### **E. 3.1**

Le premesse per l'applicazione di questa norma in favore dell'appaltatore, che sopporta l'onere della prova in proposito ( Gauch , Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1914; Gautschi , Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), sono due. In primo luogo occorre che il difetto dell'opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente ( Gauch , opera citata, n. 1917), che evidentemente risponde anche per le persone ausiliarie alle quali si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell'appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch , opera citata, n. 1921). L'appaltatore non può però liberarsi senz'altro in presenza di una mancanza del committente: il suo obbligo di diligenza gli impone infatti di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per la buona riuscita dell'opera di darne formale avviso al committente, ragione per cui la sua responsabilità viene meno solo qualora il committente anche dopo il formale avviso insista nella richiesta della soluzione tecnica inappropriata ( Gauch , opera citata, n. 1937 e 1938). Eccezionalmente l'appaltatore potrà essere liberato dalla responsabilità anche in assenza dell'avviso al committente, qualora egli abbia seguito la direttiva di un committente competente della materia contrattuale non avvedendosi (e non dovendosi avvedere) dell'erroneità della direttiva ( Gauch , opera citata, n. 1958 e segg.) mentre (e contrario), egli rimane responsabile qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l'unica determinante per l'insorgere dei difetti ( DTF 52 II 78; II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch , opera citata, n. 1357 e 1918).

### **E. 3.2**

Nel caso di specie l'appaltatrice ammette implicitamente di non avere avvisato l'attrice dell'inadeguatezza della soluzione da lei proposta, sostenendo che siffatto avviso non sarebbe in concreto stato necessario, essendo la committente "persona cognita del ramo" (appello, pag. 4 e 5). L'argomentazione è ampiamente infondata: anche se la committente, come risulta dalla sua carta intestata (p. es. doc. E), è effettivamente attiva anche nel ramo dei tendaggi, l'appaltatrice è specializzata proprio in questo ramo, tant'è vero che l'attrice si è affidata alla convenuta per l'esecuzione delle tende in questione, così che va comunque ammesso che essa dispone di maggiori conoscenze settoriali rispetto a quelle dell'attrice. Tanto basterebbe per ammettere che il dovere dell'appaltatrice di avvertire la committente dell'inadeguatezza della sua richiesta sussisteva comunque, ma allo stesso risultato si giunge anche rilevando che la convenuta, che vi era tenuta (cfr. consid. 3.1, prima frase), non ha nemmeno tentato di dimostrare che l'errata direttiva non riguardava -come invece sembrerebbe a prima vista- un aspetto fondamentale dell'arte in questione nell'ottica della corretta esecuzione dell'opera richiesta.

### **E. 4**

Respinte le argomentazioni dell'appellante attinenti all'art. 369 CO, essa per il resto si limita ad affermare confusamente che non sarebbe dato il nesso causale, in quanto "se è vero non importare l'origine del difetto, altro è il discorso di sapere se questo era, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, atto ad ingenerare il risultato prodottosi" (pag. 6). La censura è al limite dell'incomprensibile. Il Pretore si è infatti limitato, giustamente, ad osservare che non occorre che vi sia certezza circa la causa del difetto (tipo di cucitura, esecuzione della cucitura, tipo di filo), dovendo esso in ogni caso essere ascritto all'appaltatrice. Ciò non ha nulla a che vedere con la questione del nesso causale, che in questo caso risponde al quesito a sapere se l'insorgenza di un difetto dell'opera è o meno da

ricondere a un determinato problema progettuale o di esecuzione, o se esso è invece da attribuire a cause esterne. Nella specie è del tutto evidente, come si è visto (consid. 2), che il fatto che una parte rilevante delle tende si sia scucita al primo lavaggio non deriva da agenti o ragioni esterne, motivo per cui esso è il risultato di un vizio dell'opera, con il che non si vede come potrebbe non essere dato il nesso di causalità, così come in questo caso inteso dalla ricorrente. Ne discende la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 12 gennaio 2000 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per di ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.